



TRIBUNALE DI ASTI

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti

Come già riferito oralmente ad alcuni rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e su espressa richiesta di quest'ultimo, in relazione al novellato art. 543 c.p.c. ed in particolare all'introdotta V comma, vigente a partire dal 22 giugno 2022, o meglio per i procedimenti introdotti in tale data o in data successiva che dispone: *Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento si rende noto quanto segue.*

La predetta norma ha imposto al creditore un'attività indispensabile per mantenere in vita l'esecuzione con la conseguenza che, a contrario, ove tale attività non sia posta in essere, il terzo pignorato ed il debitore potranno ritenere automaticamente cessato ogni vincolo del pignoramento al sopraggiungere della data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento stesso.

Ai fini del rispetto dell'obbligo sancito dalla sopra citata disposizione non è sufficiente che il creditore abbia avviato il procedimento di notificazione prima della data d'udienza di comparizione, ma è necessario che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario entro il predetto termine e ciò in considerazione di quanto sancito dal secondo periodo del successivo VI comma dell'art. 543 c.p.c. secondo cui *in ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento*, per cui a prescindere da quelli che saranno gli specifici provvedimenti assunti nell'ambito del procedimento esecutivo, il terzo pignorato ed il debitore, non avendo ricevuto alcuna notificazione alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, potrebbero infatti validamente ritenersi liberati da ogni vincolo.

Una volta notificato l'avviso e perfezionatosi l'iter notificatorio, il creditore procedente è altresì onerato, sempre "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", di depositare "l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione".

Questo Giudice, pertanto, terrà conto di quanto sopra evidenziato ai fini della regolarità delle notifiche degli avvisi di iscrizione a ruolo e dei relativi depositi nel fascicolo esecutivo.

Con riferimento alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, allo stato e salvo modifiche successive, questo Giudice non richiede che la stessa sia effettuata esclusivamente a mezzo Ufficiali Giudiziari, con la conseguente possibilità che tale incombenza possa essere espletata anche a mezzo notifica in proprio, ove il legale sia a ciò espressamente autorizzato o a mezzo notifica via PEC, in tale ultimo caso è opportuno allegare visura da cui emerga l'indirizzo presso il quale è stata effettuata, mentre non ritiene condivisibile la possibilità di effettuare la notificazione dell'avviso al debitore presso la cancelleria.

Si rimane a disposizione per ogni necessità.

Codiali saluti.

Asti, 07 novembre 2022.

Il G.E.
(Dott. Rosemma GHIBERTI)